

C I T T A' D I R A G U S A

IL SINDACO

Registro Ordinanze Sindacali n° 1340 del 26 luglio 2012

Richiamata integralmente l'ordinanza sindacale prot. n. 1230 del 03 Luglio 2012 così come integrata e modificata dall'ordinanza sindacale n° 60777 del 10 luglio 2012 e dall'ordinanza n. 1310 del 17 luglio 2012;

Preso atto che il citato provvedimento, emanato in materia di tutela della salute dall'inquinamento acustico, prevede, nei suoi aspetti più significativi e innovativi, l'utilizzo di limitatori di pressione sonora di cui debbono dotarsi gli esercizi di somministrazione ed ogni altro locale di intrattenimento;

Vista la nota n°71 del 26/07/2012 inviata dalla sezione comunale di Ragusa della Confcommercio, assunta al protocollo generale in data 26/07/2012 con il n°65339, con cui detta associazione di categoria comunica, a nome degli esercenti iscritti e associati, che, che la ditta alla quale è stata commissionata la fornitura sta procedendo all'installazione dei limitatori di pressione sonora ma che la stessa non ha completato tale installazione;

Considerato:

- che in ragione delle motivazioni rappresentate dalla locale associazione commercianti occorre prevedere il differimento di quattro giorni dell'entrata in vigore dell'ordinanza nella parte in cui disciplina l'utilizzo dei limitatori, al fine di consentire agli esercenti di completare l'installazione di detti limitatori;
- che, tuttavia, nelle more della loro installazione e, in ogni caso, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, vi è comunque la necessità di prevedere limiti orari massimi oltre i quali, a tutela del riposo delle persone e della pubblica quiete, occorre spegnere qualsiasi strumento o apparecchio di diffusione sonora collocato negli esercizi di somministrazione ed in ogni altro locale descritto nell'ordinanza 1230/2012;
- che, in ragione di un equilibrato bilanciamento di interessi, tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quella delle attività economiche e lavorative, gli orari da osservare devono così distinguersi: Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02.00. Venerdì, sabato sino alle ore 03.00. Le fonti di diffusione e propagazione installate sul demanio marittimo devono essere rivolte rigorosamente verso il mare salvo che non dispongano di idonei dispositivi di contenimento acustico;

VISTA la legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 relativo ai "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n. 15 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

VISTO l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

O R D I N A

1. per le motivazione espresse in narrativa, l'entrata in vigore dell'ordinanza sindacale protocollo n° 1230 del 3 luglio 2012, nella parte in cui prevede l'utilizzo dei limitatori di pressione sonora, è differita al 31 luglio 2012;
2. nelle more dell'installazione dei limitatori di pressione sonora e, in ogni caso, non oltre il giorno 30 luglio 2012, a tutela del riposo delle persone e della pubblica quiete, che le manifestazioni e i trattenimenti musicali (compresi quelli a carattere estemporaneo), nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, svago e assimilati (stabilimenti balneari), con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, siano effettuati, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, nel rispetto dei seguenti orari: Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02.00. Venerdì, sabato sino alle ore 03.00. Le fonti di diffusione e propagazione installate sul demanio marittimo devono essere rivolte rigorosamente verso il mare salvo che non dispongano di idonei dispositivi di contenimento acustico. In ogni caso la propagazione all'esterno o all'interno degli ambienti abitativi deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97, D.P.C.M. 01.03.91 e dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;
3. dare atto che rimare fermo e immutato ogni altro e diverso obbligo e adempimento previsto dalla ordinanza n. 1230/2012.

Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 commi 1 e 2 della legge 26.10.1995, n. 447 nel modo seguente:

chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 9 della Legge 447 del 25.10.95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00;

28

➤ chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all'art. 4 e all'art. 8 (norme transitorie), comma 1 del D.P.C.M. 14.11.97 e dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00 ;

➤ alla seconda infrazione il Sindaco adotterà, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti, e comunque la temporanea chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'albo Pretorio del Comune e sarà esecutiva dallo stesso giorno della sua pubblicazione.

Si dispone, infine, che copia delle presente ordinanza:

- sia notificata, per le rispettive competenze, a:

Questura di Ragusa;

Comando Carabinieri Ragusa;

Comando Guardia di Finanza ;

Capitaneria di Porto di Pozzallo;

Dirigente della Polizia Municipale;

Dirigente Settore Tecnico Comunale;

Dirigente Settore Sviluppo Economico Comunale;

- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;

A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Dal Palazzo di Città, 26.07.2012

IL SINDACO
Nello Dipasquale

